

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma 29 gennaio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Carmine Volpe, - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE FIMIANI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA VITERBESE/MONTEROTONDO DEL 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 21.1.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Fimiani Fabrizio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIG. PAPPONETTI ANTONIO AVVERSO LA MANCATA AMMISSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO - ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 31 GENNAIO 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo del 26.1.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Papponetti Antonio e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. FREZZA LUIGI AVVERSO LA MANCATA AMMISSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO - ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 31 GENNAIO 2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo del 26.1.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Frezza Luigi e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 29 gennaio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete